

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 27 luglio 2017

Circolare n. 64/2017

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Agli Arbitri e Commissari Speciali
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Introduzione dell'obbligo di utilizzo del defibrillatore.*

Si richiama l'attenzione sull'entrata in vigore – a far data dal 1° luglio 2017 – del Decreto 26 giugno 2017 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2017 – Serie Generale n. 149, avente ad oggetto “Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”.

Il decreto in oggetto prevede – all'art. 1 – che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle seguenti condizioni:

- a) attraverso l'utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata (o comunque di proprietà della società)
- b) garantendo la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e durante le gare organizzate da altre associazioni e società dilettantistiche

Le associazioni e società sportive dilettantistiche hanno pertanto l'obbligo, prima di ogni gara, di accertare la presenza del



defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo e che lo stesso sia regolarmente mantenuto e perfettamente funzionante.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche utilizzatrici dell'impianto sportivo devono inoltre accertarsi e garantirsi la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo – ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 7, del D.M. 24 aprile 2013 – durante le gare dalle stesse organizzate.

In caso di mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata all'interno dell'impianto sportivo – ferme le eventuali responsabilità di natura civile e penale – si prevede l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto medesimo, risultando quest'ultimo inutilizzabile.

Alla luce di quanto sopra precisato, prima dell'inizio di ogni gara gli arbitri dovranno accertare e registrare a referto la presenza del defibrillatore come sopra meglio descritto, nonché la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo (operatore DAE), che dovrà essere identificata tramite valido documento.

Tale procedura comporta la registrazione – nell'elenco gara – dei dati dell'operatore DAE che dovranno essere confermati con la firma apposta dal dirigente della Società ospitante, il quale dovrà altresì contestualmente sottoscrivere la dichiarazione prestampata in ordine:


- all'accertato regolare funzionamento del defibrillatore
- al possesso dei requisiti richiesti per l'uso del dispositivo stesso da parte dell'operatore DAE registrato

In difetto la gara non potrà avere inizio e gli arbitri, in applicazione dell'art. 33 del RASF, atteso il termine di un'ora perché la società ospitante possa ripristinare le condizioni di regolarità prescritte, procede alla chiusura del referto rimettendo gli atti al competente Giudice Sportivo che, in applicazione dello stesso articolo, omologherà l'incontro con il risultato di 0-5 a sfavore della società ospitante, senza applicazione di sanzioni pecuniarie.

Si precisa che la presente disposizione si applica a tutti i campionati organizzati dalla FIGH ed alle attività amatoriali (tornei, incontri amichevoli) autorizzati dalla FIGH.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 giugno 2017

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. (17A04597)

(GU n.149 del 28-6-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni";

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in particolare, l'articolo 5 e l'allegato E;

Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle società sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato già differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonché sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;

Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui

all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalita' di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonche' con riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;

Sentito il CONI;

Decreta:

Art. 1

Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle societa' sportive dilettantistiche

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita' sportive con modalita' competitive ed attivita' agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche' durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche.

Art. 2

Obblighi

1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

2. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

Art. 3

Inadempimento dell'obbligo

1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita' di cui all'articolo 1.

Art. 4

Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e societa' sportive

dilettantistiche: a) relative alle attivita' sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonche' a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2017

Il Ministro della salute: Lorenzin

Il Ministro per lo sport: Lotti

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 4 luglio 2017

Carissimi,

in relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, d'intesa con l'Area Affari Legislativi, si osserva quanto segue.

Come noto, l'articolo 7, comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede, tra gli altri, l'individuazione – con decreto adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delegato allo Sport – di linee guida per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

In tale contesto, dal 1° luglio 2017, è entrato in vigore l'obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 – di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici di cui alle disposizioni normative richiamate nel precedente paragrafo.

Con decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2017, adottato di concerto con il Ministro dello Sport sono state fissate le *"linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche"*.

Ciò premesso, si intendono esplicitare obblighi e modalità di esecuzione contenuti nella predetta normativa di riferimento, alla luce di quanto previsto nel decreto da ultimo richiamato.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1 luglio 2017, hanno l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita.

Tale obbligo si intende assolto:

- a) attraverso l'utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- b) garantendo la presenza di un soggetto debitamente formato all'uso del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, durante ogni gara che sia inserita nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva (nel prosieguo, semplicemente "Gara" e al plurale "Gare") e da altre associazioni e società dilettantistiche.

In termini più concreti, quindi, le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno accertarsi: i) che l'impianto dalle stesse utilizzato per la loro attività abbia un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, nonché ii) prima di ogni

“Gara” e, attraverso un referente dalle medesime all'uopo incaricato, che lo stesso sia perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto.

Inoltre, al fine di adempiere agli obblighi su di esse gravanti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche - in occasione di “Gare” dalle stesse organizzate all'interno degli impianti nei quali praticano la loro attività – dovranno accertarsi e garantirsi la presenza di una persona debitamente formata all'uso del defibrillatore ovvero di altro dispositivo salvavita. Per persona debitamente formata, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

A tal fine, si consiglia di sensibilizzare le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ad avvalersi di corsi di formazione PSS-D organizzati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, come già ricordato nella precedente circolare prot. n. 973/16 del 28 gennaio 2016, nonché a formare un numero più ampio possibile di soggetti che possano legittimamente usare del dispositivo *de quo*.

Ciò chiarito, si precisa come, in caso di mancanza di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata all'interno dell'impianto sportivo utilizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche – ferme le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale – è prevista l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto medesimo, risultando quest'ultimo inutilizzabile.

Da ultimo, si evidenzia che l'obbligo di dotazione e impegno di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita non trova applicazione per le gare che si tengano al di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti) e per quelle relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al decreto 26 giugno 2017 che, per comodità, viene allegato anche alla presente.



Roberto Fabbricini

Ai Presidenti delle FSN
Ai Presidenti delle DSA
Ai Presidenti delle AB
Ai Presidenti degli EPS
Al Consiglio Nazionale CONI
Alla Giunta Nazionale CONI